

N. 00362/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00040/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2025, proposto da
Giovannina Greco, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Dodaro, con
domicilio fisico eletto presso il suo studio in Spezzano della Sila, Via Sandro Pertini
n. 47, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Spezzano della Sila, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avvocato Gregorio Iannotta, con domicilio fisico eletto presso il suo
studio in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo n. 31, e domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione

del provvedimento del 19.11.2024, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Comunale, notificato alla ricorrente il 22.11.2024, recante "parere negativo" alla

richiesta del 23.10.2024 (Prot. 10709), relativa all'approvazione di una Variante al Permesso di Costruire n. 18/2014, con la seguente motivazione: "in quanto il permesso di costruire n. 18 del 22-07-2013 è decaduto";

e per la condanna in forma specifica

del Comune di Spezzano della Sila, Ufficio Tecnico, alla emissione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, ossia all'approvazione della Variante richiesta;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Spezzano della Sila;

Viste le successive memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 60 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Federico Baffa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- il Comune di Spezzano della Sila ha concesso alla odierna ricorrente il permesso di costruire n. 18 del 22 luglio 2013 avente ad oggetto la demolizione di due fabbricati e la realizzazione di un fabbricato a civile abitazione;

- il permesso specifica a pag. 2 che: *“I lavori dovranno iniziare, pena la decadenza del presente permesso ricostruire, entro un anno dal suo rilascio ed ultimati entro i successivi tre anni”*;

- la predetta specificazione costituisce applicazione dell'art. 15, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 il quale così prevede: *“Salvo quanto previsto dal quarto periodo, il termine per*

l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”;

- in data 1 ottobre 2013 parte ricorrente ha comunicato al Comune l'inizio dei lavori;
- in data 29 novembre 2013 parte ricorrente ha comunicato al Comune la sospensione temporanea dei lavori;
- in data 5 giugno 2014 parte ricorrente ha avanzato richiesta di permesso di costruire in variante, avente ad oggetto la realizzazione di un muro in cemento armato nonché un diverso posizionamento del fabbricato;
- in data 14 novembre 2016 parte ricorrente ha inoltrato un sollecito al quale, in data 29 novembre 2016, è seguito il preavviso di rigetto del Comune e la successiva trasmissione di osservazioni da parte della ricorrente;
- in data 21 ottobre 2024 parte ricorrente ha inoltrato un nuovo sollecito per l'approvazione della variante, al quale è seguito il provvedimento odiernamente impugnato prot. n. 11875 del 19 novembre 2024, con il quale è stata respinta l'originaria istanza di rilascio di permesso in variante stante l'avvenuta decadenza del permesso di costruire.

Rilevato che:

- con il rituale ricorso a questo Tribunale, la sig.ra Greco ha chiesto l'annullamento da tale provvedimento, previa sospensione, con un unico motivo di ricorso, nel

quale deduce in estrema sintesi che la presentazione di istanza di permesso in variante avrebbe sospeso il termine di decadenza dell'originario permesso di costruire, che pertanto non sarebbe mai decorso; da ciò deriverebbe l'illegittimità della motivazione del provvedimento impugnato;

- si è costituito in giudizio il Comune di Spezzano della Sila, illustrando in specifica memoria le ragioni di inammissibilità e infondatezza del ricorso;
- alla camera di consiglio del 12 febbraio 2025, la causa, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto che è possibile assorbire l'esame delle eccezioni di inammissibilità formulate dal Comune considerato che, in forza del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a. *“Nel caso di giudizio immediato, infatti, si consente al giudice di motivare avuto riguardo al punto ritenuto risolutivo, il che implica che il giudice è esonerato da una motivazione puntuale sulle singole questioni”* (Adunanza Plenaria n. 5/2015).

Osservato infatti che:

- il motivo di ricorso svolto è diretto a censurare la motivazione del diniego del Comune al permesso di costruire in variante sostenendo che il termine di decadenza sia stato sospeso per effetto della presentazione del permesso di costruire in variante, o comunque non sia mai decorso;
- è pacifico tra le parti che i lavori assentiti dal permesso del 22 luglio 2013 sono iniziati il 1° ottobre 2013 e si sono interrotti il 29 novembre 2013, sicché non sono mai stati conclusi;
- dal 1° ottobre 2013 ha dunque iniziato a decorrere il termine di tre anni per la decadenza di cui all'art. 15, comma 2, D.P.R. n. 380/2001;
- anteriormente alla scadenza non è intervenuta richiesta di proroga, ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, terzo e quarto periodo;

- non può ritenersi che la richiesta di permesso in variante sospenda il termine di decadenza del permesso di costruire originario, non essendo ciò previsto da alcuna disposizione di legge;
- neanche può ritenersi che la richiesta di permesso in variante equivalga a richiesta di proroga del permesso originario, argomentando *a fortiori* rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa per cui “*Il mero rilascio di un permesso in variante all'originario permesso per costruire non fa decorrere un nuovo termine di avvio e di conclusione dei lavori, il quale va sempre determinato con riferimento al titolo edilizio originario, con ogni conseguenza in ordine alla sua decadenza*” (Consiglio di Stato sez. IV, 05/07/2019, n.4606; nello stesso senso anche Consiglio di Stato , sez. IV , 11/10/2017 , n. 4704; Consiglio di Stato , sez. VI , 02/01/2023 , n. 12; T.A.R. , Catania , sez. I , 10/10/2022 , n. 2658; T.A.R. , Firenze , sez. III , 24/01/2022 , n. 73);
- è dunque decorso il termine di decadenza del permesso di costruire originariamente rilasciato, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, e da ciò consegue l'infondatezza dell'unico motivo di ricorso.

Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso va respinto siccome infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Spezzano della Sila delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre oneri e spese come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere

Federico Baffa, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Federico Baffa

IL PRESIDENTE
Ivo Correale

IL SEGRETARIO